

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'  
"C.B.B.O. S.R.L."

ALLEGATO • C • ALL'ATTO  
N. 115027142 ECI

DI REP. NOTAIO F. LESANDELLI

Art. 1. DENOMINAZIONE E DURATA

1. E' costituita una società a responsabilità limitata "in house" denominata "C.B.B.O. S.R.L."
2. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 2. OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la gestione dei pubblici servizi locali, come definiti all'art. 112 T.U.E.L. n. 267/2000, a favore degli enti locali soci. In particolare e senza pretesa di completezza, la società potrà gestire le seguenti tipologie di pubblici servizi:
  - a) la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa anche con produzione e/o recupero di energia, nonché, più in generale, tutte le attività inerenti ai servizi di igiene urbana e di salvaguardia ecologica del suolo e dell'ambiente;
  - b) la costruzione e la gestione di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di gas, anche liquefatti;
  - c) la climatizzazione degli edifici e la gestione e realizzazione di impianti e centrali di climatizzazione, anche mediante impianti e reti centralizzate o di teleriscaldamento;
  - d) la costruzione e la gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto rientrante nella gestione del ciclo completo delle acque;
  - e) la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. La società ha inoltre ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
3. La Società potrà altresì essere incaricata di svolgere singoli segmenti o specifiche fasi nelle materie rientranti nel proprio oggetto sociale e comunque nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa e dai principi comunitari in materia. In particolare, e salvo che non sussistano divieti normativi, la società potrà altresì applicare e riscuotere le entrate che si correlano ai pubblici servizi gestiti dalla società stessa.
4. Le attività saranno direttamente affidate alla Società mediante specifici contratti di servizio o nelle altre forme previste dalla vigente normativa e dai principi comunitari in materia, garantendo comunque l'effettività del "controllo analogo" previsto dall'art. 2, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. 175/2016.
5. La società può partecipare ad altri enti o associazioni, sempre che ciò si riconnetta funzionalmente all'oggetto sociale o concerna attività a favore degli enti pubblici soci e purché non sia snaturato l'oggetto sociale. La costituzione o la partecipazione a nuove società è ammessa solo se si riconnette funzionalmente alle attività di pubblico servizio cui al secondo comma.
6. La società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con società o imprese pubbliche, pubbliche amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con altri enti pubblici, le Università e gli enti di ricerca, e stipulare con essi convenzioni nei modi di legge.
7. La società potrà svolgere ogni attività, anche di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e di investimento purché funzionale o connessa al conseguimento dello scopo sociale. In particolare, potrà svolgere: a) l'attività di autotrasporto in conto proprio e per conto terzi di qualsiasi prodotto o materiale, ivi inclusi rifiuti urbani o speciali di qualsiasi tipo o natura, sia sul territorio nazionale che internazionale; b) la gestione di depositi e magazzini nonché l'esecuzione di operazioni di carico e scarico, stoccaggio, magazzinaggio e distribuzione di qualsiasi prodotto o materiale, ivi inclusi rifiuti urbani o speciali di qualsiasi tipo o natura; c) la gestione di

officine per la riparazione di automezzi propri o di terzi nelle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista nonché il lavaggio degli stessi.

8. Alla società è inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari. La società potrà rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, anche a favore di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali purché nell'interesse delle società ed enti controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.

9. La parte più importante dell'attività svolta dalla società dovrà in ogni caso essere realizzata con gli enti soci. Il fatturato della società, individuato dal valore della produzione registrato nel conto economico della società alla voce "A", dovrà derivare per più dell'ottanta per cento dallo svolgimento di attività affidate alla società dai soci. L'ulteriore fatturato è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### Art. 3. SOCI

1. In relazione all'oggetto sociale e alla natura della società, possono essere soci enti pubblici locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese o enti a capitale esclusivamente pubblico, purché con sede o operanti nella provincia di Brescia o in province limitrofe.

2. La partecipazione di enti diversi o di privati è ammessa nei soli casi e limiti prescritti da norme di legge, e comunque in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

3. La qualità di socio comporta:

- a) adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dei soci, anche anteriori all'acquisto della qualità di Socio;
- b) l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente atto e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dai soci

#### Art. 4. SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di Ghedi (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, unità operative, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto. Non costituisce modifica dell'atto costitutivo il cambiamento dell'indirizzo della società all'interno del Comune di Ghedi.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci o, in mancanza, dal Registro delle imprese o, in mancanza, dalla propria sede legale. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### Art. 5. CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale sottoscritto è di euro 986.000,00 (novecentottantaseimila euro e zero centesimi).

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta, salvo quanto previsto dal presente statuto in relazione ai poteri di controllo analogo.

#### Art. 6. FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. I conferimenti possono essere eseguiti, in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale, anche in forma diversa dal danaro. La delibera di aumento del capitale sociale indica le modalità di conferimento; in mancanza il conferimento deve farsi in danaro.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 2482-ter cod. civ. gli aumenti del capitale possono essere

attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

#### Art. 7 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. La società potrà acquisire dai soci, con il loro consenso, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

#### Art. 8. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Le quote sono trasferibili solo ai soggetti che possono essere soci ai sensi del presente statuto. In caso contrario la cessione è inopponibile alla società e agli altri soci.

2. In caso di trasferimento di quote o di diritti d'opzione per atto tra vivi spetta ai soci il diritto di prelazione d'acquisto in misura proporzionale alla quota già posseduta. La delibera di aumento del capitale sociale può peraltro prevedere che a ciò si provveda mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, tranne che in caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-ter c.c.).

3. Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci o, in mancanza, dal Registro delle Imprese, indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione, a pena di decadenza, con lettera raccomandata inviata al socio cedente, alla società e all'Organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

5. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a pena di nullità per la totalità della partecipazione offerta. Se il diritto di prelazione è esercitato da più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta.

6. Se nessun socio esercita la prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

7. Qualora il cedente non indicasse il prezzo di cessione o il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato d'intesa tra tutte le parti interessate. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di esercizio della prelazione, il prezzo sarà determinato da un arbitratore unico nominato dalle parti interessate o, in caso di mancato accordo sull'arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Brescia, su istanza della parte più diligente.

8. L'arbitratore dovrà determinare il prezzo entro sessanta giorni dalla nomina, tenendo conto, dandone congrua motivazione, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

9. Se il prezzo stabilito dall'arbitratore risulterà inferiore al prezzo indicato nell'offerta di cessione, il socio che ha manifestato l'intenzione di procedere al trasferimento potrà desistere da tale intenzione, dandone notizia entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione dell'arbitratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'organo amministrativo, che provvederà ad inoltrarla a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione.

10. Ove il socio cedente desista dalla cessione, l'offerta e la comunicazione di esercizio della prelazione saranno prive di effetto. In caso contrario il trasferimento a favore dei soci

che hanno esercitato la prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

11. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia non inferiore al prezzo richiesto dal socio cedente;
- b) dal socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo richiesto dal socio cedente e questi abbia desistito dalla cessione,
- c) per metà tra i soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà dal socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo richiesto dal socio cedente e questi non abbia desistito dalla cessione.

12. Si precisa che:

- a) per "trasferimento per atto tra vivi" si intendono tutti gli atti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento, anche a favore di soggetti che siano già soci,
- b) non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione, ma in tale ipotesi il diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al socio, restando senza effetto nei confronti della società ogni diversa pattuizione;
- c) quando per il trasferimento della partecipazione non è previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo è diverso dal denaro, il valore corrispondente sarà determinato da un arbitratore nominato ai sensi dei commi 8 e seguenti;
- d) il trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza del diritto di prelazione è inefficace verso la società e non consentirà all'acquirente di essere iscritto nel libro dei soci, ove previsto, né di esercitare il voto o gli altri diritti, amministrativi o patrimoniali, spettanti al socio.

#### Art. 9. RECESSO – ESCLUSIONE

1. Il socio può recedere dalla società solo per l'intera quota posseduta e nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2473 c.c., con esclusione delle delibere che proroghino la durata della società o che introducano o modifichino limiti alla circolazione delle quote.
2. La dichiarazione di recesso deve essere inviata alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o dalla data in cui il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
3. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci o, in mancanza, nel Registro delle imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui giunge presso la società la dichiarazione di recesso, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2473 c.c.
5. La data di efficacia del recesso segna il momento di riferimento per la valutazione della quota per cui è stato esercitato il recesso.
6. Se prima che il recesso abbia effetto ne è contestata la legittimità con promozione di arbitratore, l'efficacia del recesso è sospesa sino al giorno di notifica del lodo al recedente.
7. Il rimborso delle quote è disciplinato dall'art. 2473, commi 3 e 4, c.c.
8. Il socio può essere escluso per giusta causa. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

#### Art. 10. EFFETTI DELL'USCITA DEL SOCIO

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in

proporzione al patrimonio sociale.

2. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci o del revisore, se nominati, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 8. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, con i medesimi criteri, da un arbitratore unico, nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, che provvede anche sulle spese.

3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di soggetti privati nei casi ammessi e con le procedure previste da norme di legge. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio uscente, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, cod. civ.

4. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, in particolare per trasferimento, cessione della quota, recesso o esclusione, comporta anche la cessazione delle attività gestite dalla società a favore del socio uscente a partire dal primo giorno del sesto mese successivo all'efficacia della sua fuoriuscita dalla compagine sociale.

5. Salva diversa volontà dei soci restanti, il socio uscente dovrà indennizzare la società per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati e per gli eventuali ulteriori maggiori oneri derivanti dall'anticipata riduzione delle attività gestite, come quantificati in mancanza di accordo, da un arbitratore unico, nominato ai sensi dell'articolo 8 comma 8, i cui onorari saranno a carico del socio uscente.

#### Art. 11. DECISIONI DEI SOCI

1. Fatte salve le prerogative degli organi di controllo analogo, i soci decidono sulle materie loro riservate dal presente statuto e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Spetta in ogni caso ai soci deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente del Consiglio di amministrazione, in base ai nominativi indicati dal Comitato per l'Indirizzo e il Controllo nel caso della nomina dell'amministratore unico, ovvero in base alle liste validate e verificate dal Comitato nel caso della nomina del Consiglio di amministrazione;
- c) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore contabile, in base ai nominativi indicati dal Comitato per l'Indirizzo e il Controllo;
- d) determinazione dei compensi di amministratori, anche investiti di particolari cariche, dei sindaci e del revisore contabile;
- e) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, revoca dello stato di liquidazione.

3. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, in conformità alle disposizioni che seguono.

4. Devono in ogni caso essere adottate con deliberazione assembleare le seguenti decisioni:

- a) quando hanno ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino

almeno un terzo del capitale sociale;

c) nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2 (apertura o modificazione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali).

5. Le decisioni dei soci sono assunte in conformità ai pareri ed agli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e il Controllo se espressi, salvo che si tratti di atti indifferibili ed urgenti.

#### Art. 12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci è convocata nel Comune dove ha sede la società o in altro luogo, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata:

a) ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno;

b) quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, indicante gli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o da uno dei soci affidanti.

3. L'assemblea è convocata mediante avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e spedito e ricevuto con idoneo sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, a tutti i soci e al collegio sindacale, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso ma entro trenta giorni dalla prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, si reputa regolarmente costituita l'assemblea totalitaria, alla quale partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Anche nell'ipotesi di cui al comma precedente ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Le delibere assunte ai sensi del precedente comma 4 debbono essere tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci non presenti.

#### Art. 13. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci o, in mancanza, dal Registro delle imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua vece, dal consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea è presieduta da uno degli intervenuti nominato dalla maggioranza del capitale presente.

3. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dalla maggioranza del capitale presente.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

5. Nei casi previsti dalla legge e laddove l'organo amministrativo lo reputi opportuno il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio designato dall'organo amministrativo.

6. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

7. L'assemblea può svolgersi in audio o video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. A tal fine è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio o video conferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

8. L'assemblea tenuta in audio o video conferenza si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

9. Salva diversa indicazione del presente statuto, tutte le decisioni dell'assemblea devono essere adottate:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto del capitale sociale e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

#### Art. 14. DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Le decisioni dei soci potranno essere assunte sulla base di uno o più documenti di identico contenuto, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso a tale modalità e la sottoscrizione di tutti i soci.

2. Tutte le decisioni assunte in tale forma dovranno riportare il consenso della maggioranza del capitale e comunque le maggioranze prescritte dall'articolo 15, comma 2 e dall'articolo 27, comma 3 per le materie ivi indicate, ed essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

#### Art. 15. QUORUM

1. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

2. Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la trasformazione, la proroga o lo scioglimento anticipato della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

3. Devono comunque essere prese all'unanimità dei soci le modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 2 (Oggetto sociale), art. 3 (soci), art. 11, commi 2 e 4 (decisioni dei soci), art. 14, comma 2 (decisioni mediante consenso scritto), art. 15, commi 2, 3 (quorum), art. 24 (controllo dei soci e azione di responsabilità), art. 27, commi 1, 2 (controllo analogo), art. 28 (Comitato per l'indirizzo e il controllo), art. 29 (Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo), art. 30 (Comitati tecnici) e art. 34 (Disposizioni generali).

4. Devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale le modifiche all'articolo 29, comma 1 (autorizzazioni del Comitato per l'indirizzo e il controllo) del presente statuto.

#### Art. 16. IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. L'impugnazione delle decisioni dei soci può essere proposta ai sensi dell'art. 2479ter c.c. da ciascun socio.

#### Art. 17. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto di tre o di cinque membri. L'assemblea dei soci, nel caso opti per la nomina di un consiglio di amministrazione deve indicarne le ragioni di adeguatezza

organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

2. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dall'ordinamento e sono tenuti all'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

3. Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro che versano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento e inoltre coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza.

4. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata dai soci anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se non sussiste giusta causa.

6. Se viene a mancare un solo amministratore, gli amministratori restanti devono richiedere entro quindici giorni ai soci la nomina dei nuovi amministratori.

7. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto con effetto immediato. Gli amministratori restanti, o in loro vece il collegio sindacale, dovranno richiedere al più presto ai soci la nomina dei nuovi amministratori, con potere nel frattempo di compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

10. All'amministratore unico si applicano le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 6.

11. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri la nomina avviene attraverso la presentazione di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare che il genere (maschile e femminile) meno rappresentato sia almeno pari a un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste sono corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione. All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soci o gruppi di soci che siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione al capitale sociale almeno del 20%. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare né votare,



neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue: a) nella lista che abbia ottenuto in Assemblea più voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino i due terzi dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi, b) nelle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), saranno eletti i restanti Amministratori. A tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno, due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Se necessario per assicurare il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo; e ulteriormente si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Qualora ciò non possa avvenire, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica deve essere immediatamente comunicato al Consiglio di Amministrazione e comporta la decadenza dalla carica medesima.

#### Art. 18. ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri o dal collegio sindacale.
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in difetto di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in audio o video

conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. A tal fine è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che non si tratti di adunanza ai sensi del comma 3, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio o video conferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

5. L'adunanza tenuta in audio o video conferenza si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'amministratore astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, da redigersi tempestivamente, è sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato per ogni riunione dal consiglio di amministrazione stesso.

10. Il verbale deve indicare: la data dell'adunanza; l'identità dei partecipanti; su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine di giorno; le modalità e il risultato delle votazioni, identificando i favorevoli, gli astenuti e i dissenzienti.

11. Ove prescritto dalla legge o in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

12. Le decisioni inerenti alla gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto sono prese dagli organi societari nel rispetto degli indirizzi adottati dagli organismi di controllo analogo.

12bis. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte in conformità ai pareri ed agli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e il Controllo se espressi, salvo che si tratti di atti indifferibili ed urgenti.

13. Può intervenire alle riunioni del Consiglio, salvo espresso dissenso da parte della maggioranza assoluta degli amministratori e comunque senza diritto di voto, relativamente alla discussione circa la gestione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, un rappresentante del competente Comitato tecnico.

#### Art. 19. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### Art. 20. PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno, coordina i lavori del consiglio, verificando

la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vicepresidente con sole funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e senza compenso aggiuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, affidando le relative attribuzioni. Possono altresì essere attribuite deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione purché preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci.

3. Non sono delegabili la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione.

4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire ogni semestre al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

5. A uno o più membri dell'organo amministrativo particolare possono essere delegate, anche in parte, le funzioni inerenti:

a) agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque a tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di ogni tipo;

b) all'assolvimento della normativa sulla tutela dei dati personali, nominando se del caso uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) all'attuazione delle disposizioni sulla sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli impianti, adottando le misure di verifica, prevenzione e di protezione individuale anche in relazione alle modificazioni organizzative, tecniche e normative;

d) al rispetto della normativa in materia ambientale, in particolare in materia di rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento, delle emissioni in atmosfera.

6. Al delegato spetteranno in via esclusiva tutti i correlati poteri decisionali e di rappresentanza della società verso i terzi, gli uffici pubblici e le pubbliche autorità competenti, compresa l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

#### Art. 21. RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, all'amministratore delegato.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, disgiuntamente o congiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti o dirigenti della società o a terzi o a procuratori speciali.

#### Art. 22. COLLEGIO SINDACALE

1. La società è dotata di collegio sindacale o di un revisore, fermo restando l'obbligatorietà del collegio sindacale nei casi previsti dalla legge.

2. Il collegio sindacale, se istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci, che provvede anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

3. Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

5. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

6. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

7. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in difetto di formale convocazione, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. A tal fine è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

di almeno che non si tratti di adunanza ai sensi del comma 6, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio o video conferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire.

9. L'adunanza tenuta in audio o video conferenza si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

#### Art. 23. CONTROLLO CONTABILE

1. Il collegio sindacale, se istituito, ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

2. I soci possono tuttavia deliberare in ogni momento di attribuire il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione, purché tale delibera non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della delibera stessa, è incaricato del controllo contabile.

3. Il soggetto incaricato del controllo contabile resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere riconfermato nell'incarico.

4. Si applicano al soggetto incaricato del controllo contabile le incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c.

5. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

#### Art. 24. CONTROLLO DEI SOCI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e dell'amministrazione.

2. I soci possono consultare, tramite soggetti di loro fiducia in possesso di idonei requisiti professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione.

3. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata da ogni socio ai sensi dell'art. 2476 c.c.

4. I soci possono fare denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

5. I soci possono presentare denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409, c.c.

#### ART. 25. TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c. solo con specifica autorizzazione dei soci e nel limite del doppio del capitale sociale.

#### Art. 26. ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato sono ripartiti come segue:
  - a) il cinque per cento al fondo di riserva legale fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - b) i residui utili verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella deliberazione di approvazione del bilancio.
4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio della società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art. 27 – CONTROLLO ANALOGO

1. I soci affidanti esercitano i poteri di controllo analogo, in maniera congiunta, in particolare nelle deliberazioni dei soci o tramite il Comitato per l'indirizzo e il controllo e i Comitati tecnici nonché in base ad eventuali patti parasociali, e in maniera individuale tramite le prerogative riconosciute al singolo socio dal presente statuto o nei contratti di servizio.
2. L'esercizio dei poteri di controllo analogo deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.
3. Con esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore, purché senza pregiudizio per gli altri soci e nel rispetto di quanto al secondo comma, ciascun socio affidante può:
  - a) impartire all'organo amministrativo indirizzi vincolanti per l'organizzazione e la gestione del servizio affidato;
  - b) opporsi alle decisioni dell'organo amministrativo che concernano i servizi affidati;
  - c) opporsi alle delibere della Società o del Comitato per l'indirizzo e il Controllo che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti o che riguardano le modalità gestionali e di espletamento del servizio nel singolo Comune.
4. Il Comune può recedere in qualunque momento da uno o più servizi affidati alla Società senza necessità di dismettere le quote societarie, fermo restando quanto previsto al quinto comma dell'articolo 10.

#### Art. 28 - COMITATO PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO

1. Il Comitato per l'indirizzo e il controllo è formato da un rappresentante per ciascun socio affidante, che potrà essere assistito da un coadiutore con compiti di solo supporto e senza diritto di voto. I sindaci dei Comuni Soci non possono far parte del Comitato.
2. I Componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo della società e sono rinominabili. Dopo la scadenza, il Comitato esercita le sue funzioni, in particolare in ordine alle cariche sociali, solo dopo la nuova nomina dei suoi membri.
3. Ai rappresentanti non è attribuito alcun compenso o rimborso spese a carico della Società.
4. Per la convocazione e il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12, comma 3, e 13, commi 2 e da 4 a 8 del presente statuto.
5. Le comunicazioni tra la società e i membri del Comitato dovranno essere fatte per iscritto, anche per posta elettronica certificata (PEC), inviate presso la sede sociale se

dirette alla società, ovvero presso la sede del Socio se dirette ai membri del Comitato. Le comunicazioni fatte con PEC si intendono giunte a destinazione alla data di corretto inoltro al destinatario. Le parti potranno modificare l'indirizzo PEC dandone comunicazione con le stesse modalità sopra indicate e con efficacia dal giorno successivo a quello di esecuzione.

6. Il Comitato delibera con la maggioranza dei suoi membri.

Art. 29 - COMPETENZE DEL COMITATO PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO

1. Il Comitato per l'indirizzo e il controllo autorizza previamente i seguenti atti:

- a) le proposte di modifiche dello statuto sociale, compresa la variazione del capitale sociale;
- b) l'ingresso di nuovi soci e sull'affidamento di nuovi servizi alla società;
- c) le assunzioni di personale per periodi superiori a sei mesi e la nomina di dirigenti salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati;
- d) le operazioni che comportino una spesa superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila euro zero centesimi) salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti (quali stipendi, spese energetiche, forniture, ecc.), o di spese obbligatorie, come imposte e tasse;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, la revoca dello stato di liquidazione;
- g) l'acquisto e la vendita di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o enti, nonché l'acquisto, la vendita di aziende o rami aziendali;
- h) la prestazione di garanzie a favore di terzi di importo superiore a un quinto del capitale sociale;
- i) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c.;
- j) la stipulazione di mutui ipotecari di importo superiore a un quinto del capitale sociale e l'alienazione di beni immobili;
- k) le modifiche all'organigramma della società.

2. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata qualora il Comitato non si esprima entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione inviata dalla Società nei modi di cui all'articolo 28, comma 5.

3. Il Comitato propone all'Assemblea dei Soci i nominativi dell'amministratore unico, dei sindaci e del revisore contabile, in numero pari ai posti da assegnare. Qualora l'Assemblea respingesse, anche in parte, i nominativi proposti per un dato organo, il Comitato propone una nuova rosa di nominativi, con eguale numero di componenti ma differente per almeno un nominativo dalla precedente. Ripresentandosi il caso precedente, il Comitato propone una terza rosa, sempre di eguale numero e differente dalle prime due. Se anche la terza rosa è respinta, l'Assemblea pone in votazione le tre rose e risultano eletti i nominativi della rosa che ottiene più voti, anche se non ha la maggioranza assoluta. In caso di parità di voti si va al ballottaggio e, ulteriormente occorrendo, si estrae a sorte.  
3bis. Il Comitato svolge funzioni di controllo e validazione delle liste di candidati per la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del Consiglio di amministrazione. Le verifiche contemplano la presenza dei requisiti di tutti i candidati indicati nella/nelle liste. L'accettazione della carica, nonché i requisiti della/delle lista/liste presentate secondo quanto indicato all'art. 17, comma 11.

4. Il Comitato esercita il controllo e l'indirizzo sulle attività della Società attraverso:

- a) l'analisi delle relazioni periodiche sull'andamento della gestione inviate dagli amministratori a cadenza semestrale;
- b) la richiesta di audizioni degli amministratori o del Direttore della Società;
- c) la richiesta di informazioni al collegio sindacale o al revisore contabile;

- d) la formulazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e nella definizione dei piani strategici, di breve e lungo periodo elaborati dalla Società, in particolare del piano industriale, del piano annuale pluriennale degli investimenti, del piano occupazionale, del piano delle alienazioni;
- e) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e dei piani, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario;
- f) lo svolgimento di controlli attraverso audit;
- g) la modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

5. Il Comitato, inoltre, emette parere vincolante:

- a) sulla proposta di bilancio di esercizio;
- b) sul contenuto della Carta dei servizi;
- c) sulle questioni che l'organo amministrativo abbia portato all'attenzione del Comitato stesso.

6. Il Comitato può dettare indirizzi ai comitati tecnici ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi, nonché nelle materie e per gli aspetti che coinvolgono più servizi.

7. Gli atti assunti in difformità con le prescrizioni vincolanti del Comitato possono essere annullati o revocati dal Comitato, e comportano la responsabilità degli amministratori che non si siano formalmente e preventivamente opposti salvo si tratti di atti indifferibili e urgenti, nonché la revoca degli stessi, pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato.

#### Art. 30. COMITATI TECNICI

1. Può essere costituito, su richiesta dei soci affidanti interessati, un Comitato tecnico per ciascuna tipologia di servizio gestito.

2. Ogni comitato tecnico, relativamente alla specifica tipologia di servizio per cui è costituito:

- a) supporta il Comitato unitario nelle decisioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di competenza della corrispondente divisione societaria;
- b) esercita le funzioni delegate dal Comitato unitario;
- c) propone al Comitato unitario o agli organi della Società l'adozione degli atti necessari al coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle Amministrazioni affidanti;
- d) fornisce un supporto tecnico-amministrativo all'attività della Società con le modalità stabilite dai contratti di servizio;
- e) segnala eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi e propone i correttivi da apportare alla regolamentazione comunale e agli atti di regolamentazione dei servizi pubblici locali.

3. Ogni Comitato tecnico si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri o dall'organo amministrativo o da uno dei Soci affidatari del servizio.

4. Per quanto diversamente non previsto, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28.

#### Art. 31. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c.

2. Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dai soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

3. Verificandosi una causa di scioglimento, i soci, con apposita delibera da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabiliranno:

- a) il numero e la nomina dei liquidatori e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- b) i poteri dei liquidatori;
- c) i compensi loro spettanti.

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Art. 32. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga tra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi in dipendenza dell'attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è deferita da un arbitro unico che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale di Brescia.

Art. 33. FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e nella interpretazione o nell'esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 34. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al presente statuto si applica la legge italiana

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, a quelle dettate per le società per azioni in quanto compatibili.

3. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ad eccezione del Comitato per l'indirizzo e il controllo.


4. La società assicura nella composizione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, se a carattere collegiale, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. La Società adeguerà tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

6. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali.

7. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti o normative sopravvenute o per il consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali nazionali o comunitari, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo sulla Società, i soci affidanti, il Comitato unitario, o l'organo amministrativo propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente tempo per tempo.

\* \* \*





Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.  
Brescia, 10 agosto 2021



Firmato digitalmente da  
**FRANCESCO LESANDRELLI**  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
BRESCIA:80017830177